



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO BARLETTA

Ordinanza n. 73/2017

Pescaggio massimo delle unità navali in ingresso-uscita dal Porto di Barletta

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Barletta:

- VISTA** la propria Ordinanza n°67/2017 in data 06.11.17 con la quale è stato determinato il pescaggio massimo delle unità navali in ingresso/uscita dal Porto di Barletta alla quota di mt. 6,30 (metri 6 e centimetri 30), in condizioni di alta marea, a causa delle difficoltà di manovra rappresentate dal locale Capo Pilota e confermate dal Comando della M/n Koray in occasione dell'ingresso in porto del 30.10.17;
- VISTA** la nota prot. n. 17752 del 06.11.2017 con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha comunicato l'avvio con procedura di urgenza delle attività tecniche di verifica dei pescaggi del canale di ingresso del porto di Barletta;
- VISTA** l'e-mail pervenuta in data 17.11.2017 con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha trasmesso due elaborati riportanti le batimetrie registrate dalla società incaricata dei rilievi con riporto delle isobate del 2015 ed annessa relazione di fine attività;
- VISTA** l'e-mail pervenuta in data 20.11.2017 con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha trasmesso tre elaborati grafici riportanti rispettivamente: a) sovrapposizione del rilievo eseguito il 13.11.2017 con quello eseguito nel dicembre 2015, b) variazione delle profondità tra i rilievi del 2015 e del 2017, c) rilievo eseguito il 13.11.2017 con equidistanza delle batimetriche pari a 0,25 m con evidenziate le aree aventi profondità inferiore a 6,75 mt.
- CONSIDERATO** che dagli elaborati in premessa richiamati emerge che si è accentuato l'interrimento dei fondali che interessano il canale d'ingresso del porto di Barletta rispetto ai dati elaborati nel dicembre 2015, ed in particolare si rileva una riduzione della larghezza del canale di accesso al porto con profondità a mt. 7 (metri 7) da mt. 110 circa a mt. 56 circa.
- CONSIDERATO** che per effetto di tali evidenze, in data 27.11.2017 si è tenuta una riunione presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale per valutare la proposta predisposta dalla citata Autorità per regolamentare l'attività di spostamento dei sedimenti in ambito portuale in attuazione del D.M. 173/2016. Nell'occasione è stato concordato, inoltre, che tale proposta sarebbe stata immediatamente inviata al settore Ambiente della Regione Puglia ed all'Arpa Puglia per la necessaria condivisione.
- CONSIDERATO** che in occasione della precitata riunione è stata altresì valutata l'urgente necessità di individuare ogni utile soluzione per consentire l'approdo nel porto di Barletta delle navi con il massimo pescaggio possibile e nel rispetto dei più elevati criteri di sicurezza della navigazione e portuale.

CONSIDERATO che in data 07.12.2017 si è tenuta presso la scrivente Capitaneria di Porto una riunione con i rappresentanti dei servizi tecnico-nautici all'esito della quale si è concordato di consentire l'ingresso/uscita nel porto di Barletta alle navi aventi pescaggio massimo superiore a mt.6,30 e fino a un massimo di mt. 6,45 purchè siano adottate le seguenti prescrizioni tecnico nautiche:

- 1.- Impiego obbligatorio del rimorchiatore.
- 2.- Condizioni di alta marea.
- 3.- Assenza di onda all'imboccatura del porto.

VISTO Il dp. prot. 20473 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 15.10.2015 avente ad oggetto "ricognizione dei procedimenti di competenza delle Autorità Marittime in materia di servizi tecnico-nautici e della loro disciplina".

SENTITA l'Autorità di Sistema del Mare Adriatico Meridionale ed acquisito il parere favorevole circa la necessità di modificare temporaneamente il regime di obbligatorietà del servizio di rimorchio per consentire l'ingresso/uscita nel porto di Barletta alle navi aventi pescaggio massimo superiore a mt.6,30 e fino a un massimo di mt. 6,45;

CONSIDERATA la necessità, per le motivazioni innanzi illustrate, di dover temporaneamente e in via sperimentale modificare l'attuale regime di obbligatorietà del servizio di rimorchio nel porto di Barletta per le sole navi aventi pescaggio superiore ai mt.6,30 (metri 6 e centimetri 30);

VISTI

gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTO l'art. 14 commi 1 ed 1-bis della Legge 28/01/1994 n.84 e ss.mm.ii;

ORDINA

Articolo 1

Con effetto immediato e per una durata di 30 giorni è consentito l'ingresso/uscita dal porto di Barletta alle navi aventi pescaggi superiori a mt. 6,30 (metri sei e centimetri 30) e sino ad un massimo di mt. 6,45 (metri sei e centimetri 45) purchè siano adottate le seguenti prescrizioni di sicurezza di tipo tecnico-nautico:

- 1.- Impiego obbligatorio del rimorchiatore.
- 2.- Condizioni di alta marea.
- 3.- Assenza di onda all'imboccatura del porto.

Articolo 2

Restano salvi i contenuti dell'ordinanza n° 67/17 del 06.11.2017 per le unità con pescaggio massimo sino a 6,30 mt. (metri sei e centimetri 30).

Articolo 3

La presente ordinanza sarà pubblicata nella sezione Ordinanze del sito internet www.guardiacostiera.it/barletta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare. I trasgressori saranno sanzionati ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Barletta, 11.12.2017

IL COMANDANTE
CF (CP) Sergio CASTELLANO